



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 22 maggio 2019*

*composta dai magistrati:*

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di TEOLO (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di Revisione del Comune di TEOLO (PD);

VISTI i rilievi istruttori formulati con nota n. 1827 del 06 marzo 2019 trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te;

VISTE le deduzioni pervenute dall'Ente con nota n. 4415 del 15 aprile 2019 con le medesime modalità suindicate, acquisita al prot. Cdc n. 3451 pari data e la successiva integrazione del 13 maggio 2019, a mezzo posta elettronica ordinaria, acquisita al prot. Cdc n. 4632 pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 25/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

#### FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall'Organo di revisione, in riferimento al conto consuntivo 2016, del Comune di TEOLO (PD), e dai dati in possesso di questa Corte, la Sezione deve richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali

osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Il rendiconto della gestione 2016 risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 06.07.2017, pertanto in deciso ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio ricorda, in materia, che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

Evidenzia, altresì, la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, c. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "*presunto*", anziché accertato (art. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del Tuel mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, del Tuel, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27, c. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari» situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30

aprire causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 *bis* (introdotto dal decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione rammenta anche che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016 stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

Il divieto legale di assunzione *ex art. 9, comma 1-quinquies*, del D.L. 113/2016 riguarda sia le *"assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto"*, sia la stipula di *"contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi"*. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un *"blocco"* delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione *"tardiva"*, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le *"assunzioni"* (a tempo indeterminato, a termine, ecc.) e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

2. Sulla base degli esiti del questionario il Fondo crediti di dubbia esigibilità (brev. FCDE) presenta una consistenza al 31.12.2016 di € 1.047.122,14 a fronte di residui attivi al 31.12.2016 dei titoli I e III – pari a complessivi € 1.757.092,02, ovvero a circa il 60% degli stessi. Si osservano infatti, delle percentuali di riscossione non molto elevate: 43% per i residui attivi del titolo I e 62% per gli attivi del titolo III, percentuali che nell'esercizio successivo (2017) diminuiscono notevolmente ovvero 30% titolo I e 12% titolo III, nonché per i residui del titolo I si riscontrano eliminazioni nell'esercizio 2017 per € 281.590,84 (pari al 20% del loro valore iniziale).

Con particolare riferimento ai residui attivi in particolare del titolo I (ammontanti a complessivi € 1.430.855,53), gli stessi risultano costituiti per il 48% da residui pregressi, di cui € 208.841,90 residui vetusti afferenti somme iscritte a ruolo, per le quali tuttavia sembrerebbe costituito il relativo accantonamento a FCDE.

L'Amministrazione comunale precisa a riguardo che *"Con riferimento alla situazione dei residui ad oggi, tenendo conto che è ancora in corso il riaccertamento relativo all'anno 2018, si comunica che con il riaccertamento dei residui relativi all'anno 2017 sono stati eliminati, dal conto del bilancio, residui attivi del tit. I per € 284.340,25 facendo riferimento al Principio contabile 9.1 all. A/2 D.Lgs. 118/2011. Pertanto ad oggi risultano residui attivi del tit. I € 92,57 ante 2014. I residui passivi di parte corrente, ad oggi, ante 2014 risultano pari a € 29.300,41. Ogni anno in occasione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno precedente ogni responsabile verifica e*

*comunica le ragioni per il mantenimento o lo stralcio degli stessi.”*

Riguardo al recupero dell'evasione tributaria (tabella punto 1.6.1. del questionario) emerge che a fronte di accertamenti per € 550.655,00 risulta riscosso solamente il 13% (pari ad € 74.452,48) degli stessi e che risulta un accantonamento di competenza per gli stessi pari al 68% (ovvero 373.840,49) ed un FCDE al 31.12.2016 pari a complessivi € 713.393,43 (a fronte di residui complessivi di € 908.729,14).

Sulla base della relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto 2016 si evince, altresì, che il FCDE risulta determinato con il criterio della media semplice e che nel rendiconto è previsto un accantonamento di € 843.048,55, “...*Oltre a tale importo, si prevede un ulteriore accantonamento per la previsione 2017 pari ad euro 204.073,59, con conseguente accantonamento complessivo al Fcde di euro 1.047.122,14*”.

L'Amministrazione comunale, a seguito di apposita richiesta formulata dal Magistrato istruttore, ha precisato che “*La somma di € 843.048,55 è l'accantonamento obbligatorio al FCDE sulla base dei calcoli applicati alle risultanze del conto consuntivo 2016. In sede di Bilancio di previsione 2017 è stato determinato il FCDE relativo alle previsioni di entrata e stanziata una quota in spesa, non soggetta poi ad impegno di spesa.*

*Avendo negli ultimi anni registrato un avanzo libero sufficientemente capiente per finanziare il fondo crediti dubbia esigibilità anche per la parte pertinente il Bilancio di Previsione 2017, come per gli anni precedenti, si è posto un provvisorio vincolo sull'avanzo di amministrazione presunto di € 204.073,59.*

*L'attività di contrasto all'evasione tributaria si sviluppa in via principale con la verifica e recupero delle posizioni tributarie prossime alla decadenza. Con il successivo controllo e accertamento delle situazioni patologiche per cui si recupera anche l'annualità precedente. Infine al controllo sistematico di tutte le posizioni. Il tutto con il pieno utilizzo del personale a disposizione. Indicativamente informiamo che nei primi tre mesi dell'anno in corso sono già stati emessi circa n. 800 avvisi di accertamento.”*

Il FCDE complessivamente accantonato risulta, pertanto, pari ad € 1.047,122,14, di cui € 843.048,56 relativo al rendiconto 2016 calcolato secondo la media semplice, fondo che quindi fa riferimento ai residui mantenuti sino a tale data (circa il 48% degli stessi). La differenza pari ad € 204.073,59 sembra rappresentare, invece, un “*ulteriore accantonamento per bilancio di previsione 2017*”.

Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2016, rinvenuta in *Amministrazione Trasparente – Sezione bilancio* del sito istituzionale dell'Ente, si evince che “*va costituito un ulteriore vincolo per l'anno 2017 per il quale gli stanziamenti di bilancio si ritengono insufficienti*”.

Risulta necessario precisare che in sede di bilancio di previsione l'accantonamento in conto competenza al FCDE (rappresentato da uno stanziamento di spesa non impegnabile) fa riferimento agli accertamenti di competenza e al potenziale incremento di rischio dovuto alla competenza stessa, mentre il FCDE costituito a rendiconto (quale accantonamento sul risultato di amministrazione) fa riferimento alle somme già accertate

nei diversi cicli di bilancio e rimaste ancora da riscuotere, ovvero i residui.

Considerato che nel bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 19/03/2017 (antecedentemente rispetto all'approvazione del rendiconto avvenuta il 06/07/2017) si evince un accantonamento al FCDE di € 20.000, nonché il prospetto della verifica degli equilibri per l'esercizio 2017 chiude con un saldo a pareggio (zero), pertanto senza ulteriori margini per uno stanziamento al FCDE, che di fatto viene dichiarato dalla stessa Amministrazione comunale *"insufficiente"*. Altresì, sulla base delle informazioni desunte dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 25/07/2017 avente ad oggetto *"Variazione di assestamento generale del bilancio."* si evince dall'allegato A *-Determinazione Fondo Crediti dubbia esigibilità* che l'accantonamento obbligatorio al fondo doveva essere pari ad € 339.688,48, di cui € 20.000,00 rappresentati dallo stanziamento iniziale, € 115.614,89 da incremento (effettuato con la variazione di assestamento sopra citata) ed € 204.073,59 quale avanzo 2016 vincolato. Dal successivo allegato "B" si evinceva una variazione incrementativa per € 115.614,89 della *Missione 20 Fondi e accantonamenti al Programma 2 Fondo crediti dubbia esigibilità*, che pertanto risulta stanziato effettivamente solo per € 135.614,89 e non per il suo intero importo. Altresì a rendiconto lo stanziamento finale nella suddetta Missione risulta pari ad € 135.614,89.

Il principio contabile (punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs.) prevede la possibilità di destinare *"L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, (...) alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce."*; tuttavia, non sembra questa la casistica da poter applicare al comune di Teolo.

**3.** Sulla base degli esiti del questionario è emerso che il Fondo pluriennale vincolato (brev. FPV) di parte capitale al 31.12.2016, pari ad € 2.203.146,82, risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 1.409.971,34) e addirittura raddoppiato rispetto al 31.12.2014 (€ 1.036.670,61). Altresì, lo stesso risulta alimentato per € 1.061.419,13 da *entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza*, pur riscontrando accertamenti di competenza del titolo IV dell'entrata unicamente per € 746.353,77, nonché una consistente quota di FPV, pari ad € 765.725,55 risulta derivare dal riaccertamento straordinario.

A seguito di apposita richiesta istruttoria da parte del Magistrato, l'Amministrazione comunale provvedeva a trasmettere un prospetto in cui venivano riepilogate le diverse spese sostenute per investimenti nell'anno 2016 e nel quale è stato, altresì, evidenziato l'eventuale *"spostamento ad FPV 2017 su indicazione dei Responsabili di Area in base ai loro cronoprogrammi"*. L'Ente precisava, inoltre, che *"Solo l'opera "Costruzione Pista ciclopedonale Abano/Monteortone" è stata reimputata in più anni fino al 2024 come da deliberazione di G.C. n. 98 del 17/07/2014 ad oggetto "Convenzione per la realizzazione delle opere di collegamento delle frazioni di Tramonte e Monteortone in comune di Teolo alla rete di fognatura nera di Acegas APS con realizzazione di pista"*

*ciclabile – Convenzione attuativa sulle modalità di pagamento degli importi”.*

Sulla base di quanto argomentato e trasmesso dall’Amministrazione comunale si evince, pertanto, che il FPV di parte capitale risulta pari ad € 2.203,146,82, di cui € 1.061.419,13 formato/finanziato con risorse provenienti dalla competenza 2016 (alienazioni, contributi entrate proprie di parte corrente, oneri di urbanizzazione e applicazione dell’avanzo), la parte rimanente, corrispondente ad € 1.141.727,69, comprende risorse provenienti dalla competenza 2015 (pari ad € 333.735,69) e per la differenza (€ 807.992,00) si desume da risorse generate in esercizi precedenti al 2015 (l’ente infatti risultava aver aderito alla sperimentazione dal 01/01/2014).

Le osservazioni esposte nella nota istruttoria non sono state esaustivamente chiarite in quanto l’Amministrazione comunale si è limitata a precisare che lo “*spostamento ad FPV 2017*” è avvenuto “*su indicazione dei Responsabili di Area in base ai loro cronoprogrammi*”. È dunque necessario verificare anche nei cicli di bilancio successivi che non vi sia, da parte dell’Amministrazione comunale, un continuo rinvio/slittamento delle risorse ad esercizi futuri, né che vi siano consistenti economie di FPV, nonché la costante verifica dei cronoprogrammi di spesa – criticità già emerse in sede di Bilancio di previsione 2016/2018 (deliberazione n. 20/2019/PRSE del 08/05/2018) – e di un’attenta programmazione.

Si evince, inoltre, che circa la metà della consistenza del FPV (45%) è rappresentata dall’opera sopra citata dall’Ente ovvero “*Costruzione pista ciclo pedonale Abano Montebelluna*” per la quale è prevista la reimputazione sino al 2024 sulla base del programma dell’opera stessa.

Si evidenzia infine che l’Ente era in sperimentazione dal 01/01/2014, pertanto risultava già necessario che si dotasse di adeguati cronoprogrammi dei pagamenti per le spese in conto capitale. Gli Uffici Tecnici avrebbero dovuto predisporre un cronoprogramma nel quale si individuavano gli anni in cui si fossero sostenuti i vari “*stati avanzamento lavori*” delle opere pubbliche previste nel “*Piano triennale dei lavori pubblici*” 2014-2016, ed uno nel quale dovevano essere indicati, distinti per anno, i pagamenti, ai fini della reimputazione all’esercizio in cui la spesa sarebbe divenuta esigibile, dei residui passivi in conto capitale non ancora scaduti. La redazione dei cronoprogrammi è funzionale per la formazione del “*Fondo pluriennale vincolato*”, in quanto “*strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.*”.

Si raccomanda la puntuale applicazione del principio della competenza potenziata in merito alla copertura finanziaria delle spese di investimento (anche in merito all’utilizzo del saldo corrente dell’esercizio) e alla correlata costituzione del FPV (punti 5.3 e 5.4

dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011).

**4.** Nel corso dell'esercizio 2018 risultano accertamenti/riscossioni ed impegni/pagamenti, rispettivamente al titolo VII dell'entrata e al titolo V della spesa, per € 15.493,71 a titolo di anticipazioni di tesoreria, pur dichiarando nel relativo punto del questionario (1.2.3.1) che *“L'anticipazione è stata autorizzata ma mai utilizzata”*.

Considerato che in sede di analisi del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio precedente (2015) l'Ente precisava che *“Ritenendo di operare correttamente l'ente ha provveduto a riportare alla voce Anticipazioni da istituto tesoriere le anticipazioni per il servizio economato che ammontano ad Euro 15.493,71.”*.

L'Amministrazione comunale ha precisato che *“Al punto 1.2.3.1 è corretta la precisazione del revisore “L'anticipazione è stata autorizzata ma mai utilizzata” e la somma di € 15.493,71 è relativa all'anticipazione per il servizio economato.”*

Pertanto, trattandosi di *“cassa economale”*, si invita l'Amministrazione comunale alla corretta applicazione di quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale al punto 7.1 – I servizi per conto terzi e partite di giro - stabilisce che *“In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale...”* e non tra le anticipazioni di tesoreria, come invece avvenuto per il Comune di Teolo.

**5.** Dalle risultanze del questionario si osserva che l'Amministrazione comunale *“ha allegato al rendiconto l'attestazione contenente l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Manca l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini”*, nonché non risultano effettuate le periodiche comunicazioni nella piattaforma elettronica pur in presenza di fatture pagate oltre i 30 giorni dalla loro scadenza, come previsto dall'art. 7-bis, commi 4 e 5 del D. L. n. 35/2013. Considerato che già in sede di questionario rendiconto 2015 erano emerse tali problematiche, veniva formulata apposita richiesta istruttoria a riguardo.

L'Amministrazione comunale precisa che *“per gli esercizi successivi l'Ente si è adeguato alle disposizioni di legge.”*. Pur riscontrando che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti desunto sia al punto 1.8.3 del questionario che tra gli allegati del rendiconto 2016 (sito istituzionale dell'Ente- Amministrazione Trasparente – Bilanci) è per il 2016 di 20,51 giorni, si rileva che nel 2016 non sono state correttamente attuate, da parte del Comune di Teolo, le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013 sopra dettagliate.

**6.** Nelle relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione rendiconto 2016 e sullo schema di Conto Economico, Stato Patrimoniale, lo stesso rileva la *“non correttezza ed attendibilità”* delle voci riferite allo *“Stato Patrimoniale Passivo E) – II) – lettere a) e b) “Risconti passivi da contributi agli investimenti – da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” e alle relative quote di ricavo annualmente imputate nel conto economico”*.



Altresì al punto 5.3 del questionario in esame si evince che *“l'ente in occasione dell'adesione alla sperimentazione ha riclassificato parzialmente lo stato patrimoniale ed ha affidato nel corso del 2017 ad una ditta esterna il completamento della riclassificazione. I relativi esiti devono essere ancora prodotti.”*

L'Amministrazione comunale precisava a riguardo che *“In riferimento a quanto richiesto dall'Organo di Revisione sullo “Stato Patrimoniale Passivo E) – II) – lettere a) e b) “Risconti passivi da contributi agli investimenti – da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” e alle relative quote di ricavo annualmente imputate nel conto economico” si riporta quanto indicato nella Relazione sulla gestione integrativa Conto economico ed allo Stato patrimoniale 2016: “I principi contabili stabiliscono che la quota annuale di contributi agli investimenti rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti).” Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite.*

*Non essendo mai state rilevate extra contabilmente la tipologia e l'ammontare delle opere che sono state finanziate da contributi agli investimenti, al fine di dare attuazione al principio contabile si è proceduto alla determinazione di una media ponderata dei coefficienti di ammortamento in vigore.*

*Il coefficiente medio applicato deriva da una media ponderata dei coefficienti applicati alle immobilizzazioni materiali dopo aver attribuito opportuna pesatura in considerazione dell'incidenza che ciascuna immobilizzazione assume all'interno dello stato patrimoniale. Il coefficiente determinato del 3,114% sarà applicato per il 2016 e per gli anni successivi.”*

*Si precisa, inoltre, che nell'esercizio 2017 una quota di contributi agli investimenti (da altri soggetti e da altre amministrazioni pubbliche) è stata fatta confluire nel patrimonio di dotazione, stimandola in euro 7.000.000,00.*

*Con riferimento alle annotazioni dell'Organo di Revisione nel punto 5.3 (...), si precisa che con determinazione n. 347 del 16/08/2017 è stato affidato alla ditta SETI snc la fornitura del servizio di riclassificazione ed inventariazione del patrimonio comunale costituito da beni mobili ed immobili. La suddetta ditta ha completato la rilevazione dei beni mobili ed immobili a fine anno 2018.”*

Premesso che in sede di approvazione del rendiconto 2016 l'Organo di revisione nella propria relazione allegata alla proposta di deliberazione rendiconto 2016 (comprensivo di Conto economico e Stato patrimoniale), aveva effettuato una serie di rilievi tali per cui *“non era in grado di attestare la completezza e l'attendibilità degli stessi”*. L'Ente avvalendosi della facoltà prevista dal D.l. 50/2017 (art. 18, comma 3-*quater*) ha rinviato l'approvazione del Conto economico e Stato patrimoniale provvedendo ad adeguarsi rispetto a quanto rilevato dall'Organo di revisione.

Dalla successiva relazione dell'Organo di revisione allegata alla proposta di deliberazione consiliare sullo schema di Conto economico e Stato patrimoniale, lo stesso revisore riscontrava che *“attraverso opportune successive scritture di rettifica gli uffici hanno corretto i documenti portando ad una coerenza i documenti economico patrimoniali (Stato Patrimoniale e conto economico) con quello finanziario 2016 (conto del bilancio) e nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica; fatto salvo quanto si dirà in seguito”*. In particolare, l'Organo di revisione ribadisce in merito alle immobilizzazioni che *“le stesse richiedono apposita riverifica dei valori attribuiti, anche alla luce dei criteri di valutazione previsti nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3.”*. Nonché, con riferimento ai risconti passivi ed ai corrispondenti proventi da *“quota annale contributi agli investimenti”*, lo stesso revisore *“pur consapevole delle difficoltà richieste per la ricostruzione storica del dato sopra indicato, rileva che tale metodo non appare contemplato nei principi contabile o convalidato da autorevoli pareri/indicazioni.”*

Si osserva che tra il primo Conto economico presentato e quello definitivamente approvato permane un risultato d'esercizio positivo passando da € 1.368.979,83 ad € 641.902,30. Nello Stato patrimoniale, il patrimonio netto passa da una consistenza di € 11.182.955,83 ad una consistenza definitiva di € 10.780.812,55, con una differenza di € 402.143,28 dovuta in gran parte ad una rideterminazione della voce *“crediti”*; il fondo di dotazione rappresenta il 91% del patrimonio netto con una consistenza pari ad € 9.813.976,00.

Ciò premesso, sulla base delle informazioni prodotte dall'Amministrazione comunale, preso atto della metodologia applicata dall'Ente per il calcolo dei coefficienti di ammortamento necessari anche per l'imputazione contabile dei contributi agli investimenti, si rileva altresì la mancata contezza della correlazione tra contributi e opere realizzate negli anni pregressi. Lo stesso revisore precisa che *“l'Ente non dispone di una ricostruzione storica e/o di un prospetto extracontabile utile per poter comprendere la corretta determinazione dello stesso, al fine di un controllo sul rispetto del suddetto principio contabile”*. La corretta determinazione di tale voce, la cui consistenza ammonta ad € 9.856.615,93 per il comune di Teolo, inoltre, produce effetti anche sugli esercizi successivi.

A tutto ciò, si ricollega anche la parziale classificazione dello Stato patrimoniale effettuata dall'Amministrazione comunale, per la quale si prende atto di quanto sopra esposto in ordine alla riclassificazione ed all'inventariazione giunta a completamento nel 2018 a seguito di una revisione puntuale e *“straordinaria”*. Tuttavia, si rileva il ritardo

nell'esecuzione di tali adempimenti, considerato che, come già precisato, l'Ente era in sperimentazione dal 01/01/2014 e quindi avrebbe già dovuto provvedere all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili. Il comma 12 dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce, infatti, per gli Enti sperimentatori l'affiancamento da subito (non prorogandolo al 2016) alla contabilità finanziaria di quella economico/patrimoniale, che secondo il Principio applicato è finalizzata appunto alla predisposizione del Conto economico, dello Stato patrimoniale, all'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna Amministrazione pubblica e alla verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse.

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte costituzionale 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

#### **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di TEOLO (PD):

- 1.** rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2016 avvenuta in data 06.07.2017 con deliberazione del Consiglio comunale n.43/2017;
- 2.** rileva il non corretto accantonamento al FCDE, attraverso la creazione di un ulteriore accantonamento relativo al bilancio di previsione 2017, altresì, raccomanda il costante monitoraggio dei residui attivi vetusti;
- 3.** rileva l'assenza di una puntuale programmazione in correlazione con la consistenza del Fondo pluriennale vincolato e dei reiterati rinvii nella realizzazione di opere pubbliche;
- 4.** rileva l'errata contabilizzazione del fondo cassa economale tra le anticipazioni di tesoreria, anziché tra le partite di giro;
- 5.** rileva il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali;
- 6.** rileva la criticità nella determinazione dei valori pregressi afferenti alle immobilizzazioni e la relativa imputazione a conto economico della quota parte dei risconti passivi relativi agli investimenti, nonché la tardiva revisione straordinaria degli inventari.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del

D.Lgs. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di TEOLO (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2019.

Il Magistrato relatore

F.to Maria Laura Prislei

Il Presidente f.f.

F.to Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2019

Per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Alessia Boldrin